

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

SONO IN ARRIVO LE PRIME SEGNALAZIONI DEI "CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI": COSA SONO E COME PROTEGGERSI?

Ecco **4 semplici domande** che ogni imprenditore dovrebbe porsi, per capire, sul piano pratico, cosa il nuovo **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** comporti in tema di **“segnalazione di allerta dei creditori pubblici qualificati”** e come adeguarsi in via preventiva:

DOMANDA N. 1 - hai appena ricevuto (magari a causa di un errore) o temi di ricevere una segnalazione di allerta da parte dell'**Inps**, dell'**Inail**, dell'**Agenzia delle Entrate** o dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**?

DOMANDA N. 2 - sai che, se non sei in grado di dimostrare di esserti ancora dotato di un “adeguato assetto” (ai sensi dell’art. 2086 c.c. e del nuovo **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCII**), puoi incorrere - in qualità di imprenditore - in **pesanti responsabilità patrimoniali** e che, alla luce dei nuovi reati fallimentari, esse possono presentare risvolti pure penali?

DOMANDA N. 3 - sai che, in presenza anche di **una sola segnalazione di allerta da parte di un dei creditori pubblici qualificati** devi immediatamente attivarti ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D. Lgs. n. 83/2022 (modificativo del D. Lgs. n. 14/2019), non solo effettuando un obbligatorio (e tutt’altro che semplice) *test di risanamento*, ma anche predisponendo un opportuno *contingency plan* per individuare il grado di squilibrio e di avanzamento dell’eventuale stato di crisi della tua impresa e, quindi, ricorrere ad uno degli strumenti previsti dal nuovo Codice: **composizione negoziata** o **quadri di ristrutturazione**?

DOMANDA N. 4 - sai che, se solo ti dotassi - sin da subito! - di un “adeguato assetto” potresti efficacemente dimostrare, sussistendone le condizioni, che quella sola segnalazione di allerta può **non essere sintomo di una crisi** e che, conseguentemente, **non ti trovi nella necessità di attivare il complesso processo di risanamento** previsto dal D. Lgs. n. 14/2019?

Entrando nel merito dell’argomento, è bene segnalare che un emendamento approvato dalla Camera in data 27.7.2022 in sede di conversione del **“Decreto Semplificazioni”** ha modificato la normativa riguardante le segnalazioni dei cosiddetti “creditori pubblici qualificati” *ex art. 25-novies* D. Lgs. 14/2019, in particolare quelle a carico dell’Agenzia delle Entrate. Sono creditori pubblici qualificati **l’Inps, l’Inail, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione**: ognuno di essi è tenuto, al superamento di una determinata soglia debitoria, a segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, a mezzo Pec o,

in mancanza di essa, attraverso una lettera raccomandata A/R, una **possibile crisi aziendale** mediante l'invito alla presentazione di una istanza di accesso alla **composizione negoziata della crisi** ex art. 17, ove ne ricorrano i presupposti. La segnalazione del creditore pubblico qualificato non implica, tuttavia, alcun automatismo, essendo rimessi all'organo di amministrazione sia la valutazione della circostanza segnalata sia l'esame, qualora non ancora compiuto, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ex art. 2086 c.c.

Ecco in dettaglio le soglie previste per le varie segnalazioni.

Per quanto concerne l'**Inps**, la sua segnalazione sarà diretta, ai sensi del co. 1, lett. a), a quelle aziende che presentino un ritardo di **oltre 90 giorni** nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore al **30% di quelli dovuti nell'anno precedente** e all'importo di **15.000 euro** (in presenza di lavoratori subordinati e parasubordinati) ovvero all'importo di **5.000 euro** (in mancanza di lavoratori subordinati e parasubordinati).

La **segnalazione Inail** scatta invece in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da **oltre 90 giorni** e non versato, superiore a **5.000 euro** (co. 1, lett. b).

Le **segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione** saranno inviate in caso di crediti affidati per la riscossione, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da **oltre 90 giorni**, superiori, per le imprese individuali a **100.000 euro**, per le società di persone a **200.000 euro** e per le altre società a **500.000 euro** (c. 1, lett. d).

Le tre segnalazioni suddette verranno inviate **entro 60 giorni** decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati sopra. Per quel che concerne l'ambito applicativo ecco le relative decorrenze:

- per l'**Inps** per i debiti accertati a decorrere **dall'1.1.2022**;
- per l'**Inail** per i debiti accertati a decorrere **dal 15.7.2022** (data di entrate in vigore del Decreto);
- per l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** per i carichi affidati **dall'1.7.2022**.

La nuova formulazione del co. 1, lett. c) ha modificato la soglia (oggettivamente irrisoria) di **segnalazione dell'Agenzia delle Entrate** originariamente prevista in 5.000 euro vincolandola, **per somme fino a 20.000 euro**, a un rapporto tra il debito e il volume d'affari conseguito nell'anno precedente. Più precisamente, la segnalazione verrà effettuata in presenza di debiti scaduti e non versati relativi a IVA, risultanti dalle liquidazioni periodiche di cui

all'art. 21-bis D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, di **importo superiore a 5.000 euro** e, comunque, **non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari dell'anno precedente**. Qualora il debito sia superiore a **20.000 euro** la segnalazione verrà inviata a prescindere dall'ammontare del volume d'affari.

È stato altresì modificato l'ambito applicativo della norma: non più con riguardo ai debiti risultanti dalle liquidazioni periodiche relative al 1° trimestre 2022 ma da quelle del 2° trimestre.

A mero titolo esemplificativo: qualora dalla liquidazione del 2° trimestre 2022 risulti un debito per Iva non versata di 4.500 euro non sarà inviata alcuna segnalazione (a prescindere dal volume d'affari); qualora ne risulti uno di 25.000 euro sarà invece inviata la segnalazione (a prescindere dal volume d'affari); qualora il debito risultante sia di 15.000 euro, la segnalazione sarà inviata solo in caso di volume d'affari dell'anno precedente inferiore a 150.000 euro.

Da ultimo è opportuno evidenziare che le segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate saranno **inviata entro 150 giorni** dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21-bis D.L. 78/2010 di volta in volta dovute dal contribuente.

Dopo aver risposto a queste domande contatta lo Studio, in base alla tua situazione occorrerà prepararsi in modo adeguato.

Cordiali Saluti

San Giuliano Terme 5 settembre 2022